

Milano, 11 giugno 2018

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Milano 53

00184 ROMA

Mail: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata da Banca d'Italia sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera illustrare alcune riflessioni sul mercato degli operatori specializzati nell'attività di private equity, venture capital e private debt.

Si coglie, in primo luogo, l'occasione della consultazione per chiedere aggiornamenti relativi alla tempistica di pubblicazione delle disposizioni che riguardano gli obblighi di conservazione dei documenti.

Entrando nel dettaglio della consultazione in oggetto, si espongono le osservazioni di seguito riportate.

Rif.to: Parte II - Obblighi di adeguata verifica, Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo

Nel documento in consultazione si fa riferimento spesso alla "eventuale" identificazione del titolare effettivo. Si chiedono, in tal senso, esemplificazioni delle ipotesi in cui possa sussistere un titolare effettivo sub 1 (al di là dei casi, anomali, in cui l'interposizione sia fittizia e finalizzata proprio a favorire il riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo).

Nel caso in cui il cliente sia soggetto diverso da persona fisica, e considerata la circostanza in cui sia possibile ricondurre il titolare effettivo a uno o più Amministratori Delegati, si chiede se sia corretto indicarli tutti o, in alternativa, indicarne solo uno. Si chiede, inoltre, conferma della non riconducibilità alla nozione di titolare effettivo residuale degli amministratori privi di deleghe e del Presidente che, pur avendo la legale rappresentanza, non hanno incarichi operativi.



Con riferimento all'identificazione del titolare effettivo nelle società quotate o nelle Pubbliche Amministrazioni, dal momento che il testo della IV Direttiva consente la non obbligatorietà dell'individuazione del titolare effettivo mentre il testo in consultazione non menziona tale possibilità, si chiede di confermare l'impostazione della Direttiva.

Riguardo alle fondazioni bancarie, si chiedono maggiori chiarimenti sul criterio di identificazione del titolare effettivo. Alcuni spunti sono contenuti nella risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai quesiti posti dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Si chiede di confermare l'interpretazione ottenuta secondo la quale:

- 1. le fondazioni bancarie sono riconducibili alle "persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private" di cui al D.P.R. 361/2000, ancorché le stesse siano disciplinate da una normativa speciale;
- 2. come titolari effettivi possono essere indicati il Segretario/Direttore Generale, se presente e anche nel caso in cui la sua funzione di direzione non configuri un rapporto organico o di lavoro dipendente.

Riguardo all'identificazione del titolare effettivo di veicoli di investimento, in generale si osserva che, nel caso di fondo di investimento alternativo, non si ritiene sia opportuno ricondurre al veicolo OICR, privo di personalità giuridica, responsabilità oggettive che sono in capo alla società di gestione. Analogo tema si pone nel caso di Newco (quindi persone giuridiche a pieno titolo) controllate al 100 per cento da OICR.

È la stessa società di gestione, peraltro, che assolve agli obblighi di identificazione della clientela nell'ambito dell'attività istituzionale che essa svolge. L'applicazione dell'obbligo anche a carico del fondo comporterebbe un'inutile duplicazione degli adempimenti.

Si chiede, in particolare, di chiarire se sia corretto affermare che, nel caso di veicolo di investimento (OICR o Newco controllata al 100% da OICR), il titolare effettivo non esiste, in quanto, anche in presenza di un quotista che abbia una partecipazione rilevante (superiore al 25%), questo soggetto non ha potere decisionale o se si debbano indicare gli amministratori delegati della SGR (o il Direttore Generale ove assente), quali soggetti che hanno il potere decisionale sulle attività del fondo.

Rif.to: Parte II - Obblighi di adeguata verifica, Sezione V e VI. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni

Con riferimento alla documentazione utile ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, si chiede di confermare la validità del passaporto anche per i paesi che si collocano al di fuori dell'Unione Europea.

Inoltre, si chiede se, stante il tenore letterale della normativa primaria e del documento in consultazione, sia corretto desumere la non obbligatorietà dell'acquisizione di copia del documento di identificazione del titolare effettivo da parte della SGR.



Entrando nel merito dell'attività di adeguata verifica svolta dalle SGR di private equity, anche in relazione alle evoluzioni normative più recenti che hanno disciplinato a livello comunitario il settore della gestione di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFM), e che hanno definito il perimetro dell'attività svolta dal gestore come attività di gestione del patrimonio del fondo e attività di gestione dei rischi, si ritiene che possa essere opportuno chiarire che il rapporto con i sottoscrittori delle quote dei fondi gestiti, che riguarda l'attività istituzionale svolta dalla SGR, si configuri come "rapporto continuativo". Tale rapporto si caratterizza, infatti, per la sua lunga durata e per la molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami e riscatti) ad esso connesse.

In particolare, con riferimento al tema dei rapporti continuativi, si chiede di precisare se la circostanza riportata nella nota 2 del documento di consultazione, che richiama l'operazione di cessione dei crediti come una delle fattispecie che non qualifica il debitore come cliente, possa essere equiparata alla sottoscrizione di una emissione obbligazionaria da parte dell'OICR.

Rif.to: Parte III - Obblighi semplificati di adeguata verifica

Con riferimento all'applicazione di misure di adeguata verifica semplificata, si chiedono delucidazioni in merito alle procedure da seguire nei confronti di istituzioni (nazionali e sovranazionali), a titolo di esempio, la Banca Europea degli Investimenti e le Pubbliche Amministrazioni che sono facilmente riconducibili a soggetti a basso rischio. Tali indicazioni sarebbero particolarmente utili per un settore, come quello del private equity, che ha frequenti rapporti con tali sottoscrittori.

Si chiedono chiarimenti anche in merito al trattamento del cliente PEP che rappresenta, in qualità di esecutore, un'istituzione già classificata come cliente a basso rischio antiriciclaggio. In questo caso sarebbe utile, per semplificare l'attività di verifica svolta dagli intermediari, poter fare legittimo affidamento sulle informazioni acquisite, relativamente al PEP, nell'ambito del rapporto continuativo o prevedere una modalità di adeguata verifica ad hoc (ad esempio un'autodichiarazione). Caso simile potrebbe essere quello di una società quotata il cui titolare sia un PEP.

Con specifico riferimento alla figura del management team che nell'ambito dei fondi di investimento alternativi si qualifica anche come cliente dell'intermediario, in quanto sottoscrittore delle quote del fondo, si chiede conferma che possa essere trattato come cliente a basso rischio, considerata l'attività svolta e il rapporto anche lavorativo intercorrente con la SGR. Si tenga conto che tale prassi di mercato è finalizzata ad allineare gli interessi di investitori e gestore dell'OICR e al contempo tutelare l'investitore stesso.

Rif.to: Parte VII – Disposizioni transitorie e finali

Al fine di consentire i dovuti adeguamenti da parte degli intermediari, si chiede che l'applicazione delle disposizioni decorra a partire da sei mesi dopo la pubblicazione dei provvedimenti.